



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 23/58 DEL 3.07.2024

---

**Oggetto:** Approvazione degli standard e dei contenuti minimi per la formazione degli operatori antincendio boschivo del sistema regionale di protezione civile, ai sensi della legge n. 353/2000 e della legge regionale 27.4.2016, n. 8.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente, d'intesa con l'Assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, sottolinea l'estrema importanza che riveste il problema degli incendi boschivi per la Regione Sardegna, fenomeno che si ripropone con regolarità ogni anno, che ha assunto il carattere di una vera e propria calamità e rappresenta una grave minaccia per l'intero patrimonio ambientale della nostra Regione e per l'integrità della vita umana.

L'Assessora specifica che la Regione, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), attraverso la Direzione generale della Protezione Civile, redige annualmente il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi (PRAI), strumento operativo che definisce le procedure e il coordinamento delle attività antincendio di tutti i soggetti componenti il sistema regionale di protezione civile.

Ricorda, inoltre, che in ambito regionale, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, si basano su un modello organizzativo costituito da una pluralità di soggetti istituzionali e no, che concorrono, in forme e ambiti diversi, al perseguimento degli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale.

A tale fine, l'Assessora rimarca l'importanza che tutti gli operatori, appartenenti a tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile impiegati nella lotta contro gli incendi boschivi, siano adeguatamente formati, anche in attuazione al decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale 12 gennaio 2012, con il quale, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con la Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo e sorveglianza sanitaria di base e formazione.

L'Assessora, pertanto, sottolinea la necessità e l'interesse di garantire una particolare attenzione alla formazione e all'addestramento, il cui scopo è assicurare che ogni operatore afferente all'apparato di lotta regionale, disponga delle necessarie conoscenze relative alla materia antincendio boschivo,



per poter operare in sicurezza e in modo coordinato, anche al fine di garantire interventi efficaci, sia nell'ambito delle attività di prevenzione che di lotta attiva contro il fuoco.

In merito, ricorda che nel Piano regionale antincendio (PRAI), approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sono previsti, tra l'altro, "specifici corsi formativi e di addestramento rivolti a tutte le Organizzazioni di volontariato e ai Gruppi comunali iscritti nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile per la categoria antincendio, nonché a tutti gli operatori delle compagnie barracellari della Sardegna", e, attraverso appositi protocolli di collaborazione, è prevista la formazione anche degli operatori dell'Esercito, dell'Aeronautica e degli Enti Parco regionali.

Inoltre, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5, "Attività formative", della legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 stabilisce che "Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi", e il comma successivo stabilisce che "Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

L'Assessora, in merito, ricorda che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale del 4 agosto 2011, n. 16, "È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro".

Inoltre, la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (legge forestale della Sardegna), all'art. 25, comma 2, attribuisce al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento (DOS).

L'Assessora rileva ulteriormente che la Regione, ai sensi della citata legge regionale n. 8/2016, promuove, anche attraverso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la ricerca e la sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio.

Per quanto concerne la specifica formazione in materia di antincendio boschivo, ai sensi della legge n. 353/2000, la Regione Sardegna, avvalendosi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale



(CFVA), ha sempre curato, l'organizzazione e l'erogazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione professionale di tutti i soggetti coinvolti nel sistema regionale di protezione civile, per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

L'Assessora, fatta questa premessa, riferisce che, la Scuola forestale, a seguito del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 10/20 dell'8 luglio 2020, in attesa del costituendo Servizio della Scuola regionale forestale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2011, è incardinata, temporaneamente, all'interno del Servizio degli affari generali e del personale della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con il compito istituzionale di analisi del fabbisogno, formazione, addestramento ed esercitazioni di tiro del personale del Corpo Forestale, nonché della formazione di soggetti diversi, ai sensi della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.

Pertanto, l'Assessora precisa che, in ambito regionale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, attraverso la Scuola forestale, sia il soggetto più qualificato per rivestire il ruolo di "Soggetto formatore" preposto allo svolgimento delle attività di formazione e addestramento del personale impegnato nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

I corsi somministrati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai sensi della legge n. 353/2000, riferisce l'Assessora, sono nei loro contenuti pienamente coerenti con quanto adottato dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, ai sensi del citato decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale 12 gennaio 2012, sugli standard minimi relativi agli indirizzi comuni su scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo e sorveglianza sanitaria di base e formazione.

A tale proposito, l'Assessora fa presente che il succitato decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale 12 gennaio 2012 è attuativo del decreto interministeriale 13 aprile 2011, "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ricorda ancora che nello svolgimento dei corsi, svolti dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, sono trattate le tematiche sulla sicurezza, in particolare, le procedure di sicurezza nelle operazioni antincendio boschivo (protocollo LACES), la valutazione dei rischi legati allo stato psicofisico dell'operatore, ai mezzi, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati, alla presenza di linee elettriche di MT e AT, scariche e incendi in zone di interfaccia urbano-rurale.



Tuttavia, l'Assessora della Difesa dell'Ambiente, sentita l'Assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, al fine di garantire standard ancora più elevati nell'ambito della formazione in materia di antincendio boschivo, a beneficio della sicurezza degli operatori, rappresenta la necessità di adottare alcune misure integrative rispetto all'organizzazione e alla gestione dei corsi erogati finora, che prevedano un aggiornamento periodico obbligatorio per tutti gli operatori, nonché l'erogazione di corsi specifici di aggiornamento a beneficio del personale già formato negli anni passati.

Al fine di dotare la Regione Sardegna degli standard minimi per l'erogazione delle attività formative in materia di antincendio boschivo a favore degli operatori di tutto il sistema regionale di protezione civile, propone l'erogazione di ulteriori corsi specifici, prevedendo che tali modifiche organizzative siano attuabili fin dalla campagna antincendio del 2025 e, pertanto, dà mandato alle Direzioni generali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e della Protezione civile, affinché provvedano con proprie disposizioni organizzative a dare seguito agli adempimenti di competenza.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile, del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e del Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sulle proposta in esame

### **DELIBERA**

- di approvare gli standard e i contenuti minimi in materia di formazione e sicurezza nell'ambito dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi rivolta agli operatori del sistema regionale della protezione civile come descritti in premessa e riportati nel documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di ritenere validi i corsi sinora somministrati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, compresi quelli in corso di svolgimento per la campagna AIB 2024, prevedendo, fin dalla campagna antincendio 2025, l'erogazione di corsi specifici anche a beneficio del personale già formato negli anni passati, in favore degli operatori di tutte le componenti del sistema di protezione civile regionale, in quanto rispondenti agli standard minimi definiti dalla normativa in materia, come esplicitata in premessa;



- di stabilire che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, attraverso la Scuola regionale forestale, sia il soggetto qualificato per rivestire in ambito regionale, il ruolo di “Soggetto formatore” preposto allo svolgimento delle attività di formazione e addestramento del personale impegnato nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile, alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nonché alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, affinché provvedano, con proprie disposizioni organizzative, a dare compimento alla presente deliberazione. La Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale deve garantire, altresì, un richiamo sugli aggiornamenti normativi relativi alla sicurezza operativa AIB, finalizzata sia a rendere maggiormente efficaci le operazioni di prevenzione ed estinzione, sia a garantire la sicurezza nelle operazioni antincendio, per tutti gli operatori già formati negli anni passati, ovvero precedente al Piano formativo approvato con la presente deliberazione, da attuare fin dalla campagna antincendio 2025.

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde